

TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali

Proc. n. 1 /2019 SI

Il giudice designato, dott.ssa Giusi Ianni,

letta proposta di accordo di composizione della crisi redatta nell'interesse del ricorrente Pellegrino Marco dal gestore della crisi nominato dall'OCC della Camera di Commercio di Cosenza;  
sentite le parti all'udienza del 14.3.2019 e a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza;  
richiamate le condizioni di ammissibilità della domanda già deliberate in sede di fissazione di udienza;

rilevato:

- che all'esito delle diverse integrazioni disposte dal Tribunale la proposta di accordo formulata dal Pellegrino prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e di quelli privilegiati e il pagamento in misura prossima all'integralità (in quanto pari, rispettivamente, al 100%, 93% e 94%) dei crediti chirografari, nell'arco complessivo di 8 anni e 10 mesi;
- che la proposta rimessa all'accordo dei creditori dal Tribunale, per come illustrato dal gestore, ha incontrato l'assenso del **100%** dei creditori, non essendo pervenute manifestazioni di dissenso nei termini assegnati;
- che il gestore della crisi, all'esito del voto, ha attestato la definitiva fattibilità dell'accordo, ai sensi dell'art. 12, comma 1, l. 3/2012

evidenziato:

- che ai sensi degli artt. 10, comma 3 e 12 comma 2 l. 3/2012 all'udienza fissata per la decisione sull'omologa il giudice, a fronte del raggiunto accordo con i creditori, omologa l'accordo se rileva l'insussistenza di atti e iniziative in frode ai creditori e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo e, in caso di contestazione sulla convenienza, se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dell'accordo in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria;
- che nel caso specifico la proposta prevede il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili e di quelli privilegiati e il soddisfacimento in misura prossima all'integralità dei crediti chirografari, in un arco temporale che pur superando lievemente quello previsto come ottimale dalle linee guida di questo Tribunale può considerarsi comunque ragionevole, alla luce delle condizioni economiche complessive del ricorrente e del nucleo familiare (data la percezione di un reddito di circa 1200 euro mensili a fronte di un nucleo familiare di 4 persone);



- che l'accordo appare conveniente per i creditori, che non potrebbero avere migliori risultati con l'alternativa liquidatoria, non possedendo il ricorrente beni immobili o mobili registrati e non avendo neppure un reddito fisso da lavoro dipendente (trattandosi di piccolo imprenditore esercente attività di promotore finanziario);
  - che non paiono sussistere atti in frode ai creditori, in quanto, pur risultando un atto dispositivo del patrimonio nell'ultimo quinquennio, lo stesso, per come emerso nel contraddittorio delle parti, è stato posto in essere rispetto a bene gravato da ipoteca e allo scopo di estinguere il debito con il creditore ipotecario (debito infatti estinto e che non risulta tra quelli oggetto della proposta di accordo);
  - che il gestore della crisi ha attestato la fattibilità dell'accordo con motivazioni specifiche, fondate sulla messa a disposizione da parte del debitore del suo reddito da lavoro autonomo e sulla possibilità di godere di finanza esterna grazie alla disponibilità del genitore, percettore di pensione (anche alla luce dell'ammontare non eccessivo della rata mensile convenuta);
- ritenuto, conclusivamente:
- di omologare l'accordo;
  - di disporre la pubblicità dell'omologa ai sensi degli artt. 10-12 l. 3/2012;
  - di disporre che l'organismo di composizione della crisi che ex art 13 l. n. 3/2012 provveda a risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e a vigilare sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) omologa la proposta di composizione della crisi presentata da Pellegrino Marco;
- 2) dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 3) dispone la comunicazione da parte del gestore della crisi del presente decreto ai creditori e la pubblicità dell'accordo omologato nelle stesse forme già indicate in sede di fissazione di udienza e mediante pubblicazione nel registro delle imprese.

Si comunichi al ricorrente ed al gestore della crisi, per gli adempimenti di successiva competenza  
Cosenza, 23/03/2019

Il giudice  
dott.ssa Giusi Ianni

